



# COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì – Cesena

Settore Amm.vo AA.GG.

Via Castellucci n. 1 - 47010 Galeata (FC)  
Telefono 0543/975400-975416- Fax 0543/981021

sito web: [www.comune.galeata.fc.it](http://www.comune.galeata.fc.it)



## INFORMATIVA PER I DIPENDENTI E PER I SOGGETTI PREVISTI DAL D.L. N. 127/2021

Come stabilito dall'art. 1 del D.L. n. 127/2021 a decorrere dal prossimo 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, per accedere al luogo di lavoro, sussiste per tutto il personale della Pubblica Amministrazione l'obbligo di possedere e di esibire su richiesta, la certificazione verde COVID 19(cd. Green pass).

La suddetta disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune anche sulla base di contratti esterni (art. 9-quinques, comma 2 del D.L. 52/2021).

L'obbligo di essere in possesso di certificazione verde si applica altresì ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 9-quinques, comma 11 del D.L. 52/2021).

Tali norme non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In base all'art. 9-quinques, comma 6 del D.L. 52/2021 il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e condiritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita nella misura di legge da € 600,00 a € 1.500,00, oltre alle conseguenze disciplinari.

Ai dipendenti privi di green pass è fatto divieto di svolgere attività lavorativa in smart working fino alla presentazione della predetta certificazione.

Con successivo provvedimento saranno individuate modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, in attesa della pubblicazione delle Linee guida che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e della Salute, dovrebbe adottare d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, al fine di definire modalità organizzative omogenee per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Galeata, 12 ottobre 2021



Il Segretario  
Avv. Rita Benini  
*Firmato digitalmente*